



LEGA PRO

COMUNICATO N. 22/DIV – 23 SETTEMBRE 2024

22/75

CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025

GARE DEL 22 SETTEMBRE 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 22 Settembre 2024

5^A GIORNATA ANDATA

GIRONE A

LUMEZZANE
TRENTO

ATALANTA U23
CALDIERO TERME

2-1
1-0

GIRONE B

ASCOLI
PIANESE

LUCCHESI
VIRTUS ENTELLA

1-2
1-1

GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA
AZ PICERNO
BENEVENTO
GIUGLIANO
TRAPANI

POTENZA
CROTONE
FOGGIA
CATANIA
JUVENTUS NEXT GEN

0-1
5-2
4-0
3-2
1-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 23 settembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 22 SETTEMBRE 2024

PROVVEDIMENTI

DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,



premesse che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, AZ PICERNO, CATANIA e GIUGLIANO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 600,00

GIUGLIANO per avere i suoi raccattapalle, durante tutto il secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto, in quanto, ritardavano volontariamente e sistematicamente la restituzione dei palloni.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **1 OTTOBRE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA**

MUSSI ANDREA (TRAPANI)

per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e si avvicinava all'Assistente Arbitrale n. 1 contestando il loro l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **1 OTTOBRE 2024**

MATARAZZO GIUSEPPE (CATANIA)

per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

SALVATI FERDINANDO (GIUGLIANO)

22/76

per avere, al termine della gara, mentre i calciatori si trovavano ancora a centrocampo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto dopo aver proferito nei confronti del calciatore avversario STURARO STEFANO parole minacciose cercava il contatto fisico con quest'ultimo riuscendovi; inoltre proferiva frasi irrispettose e minacciose anche nei confronti degli altri tesserati avversari.

Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FRISON FILIPPO (LUCCHESI)

per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva saltando con entrambi i piedi tesi colpendolo all'altezza della tibia.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la sua intrinseca pericolosità e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

ORLANDO FRANCESCO	(FOGGIA)
DE ROSA ROBERTO	(GIUGLIANO)
NJAMBE MOUSSADJA	(GIUGLIANO)
POLIDORI MATTIA	(PIANESE)
CAPPELLETTI DANIEL	(TRENTO)
DI MARIO STEFANO	(VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (II INFR)

D'UFFIZI SIMONE	(ASCOLI)
NAVARRO ESCRICHE ALBERT	(ATALANTA U23)
GONNELLI LORENZO	(AUDACE CERIGNOLA)
PARIGINI VITTORIO	(AUDACE CERIGNOLA)
PAGLIAI GABRIELE	(AZ PICERNO)
MAZZOLO FRANCESCO	(CALDIERO TERME)
ANASTASIO ARMANDO	(CATANIA)
QUAINI ALESSANDRO	(CATANIA)
GALLO ANDREA	(CROTONE)
SALINES EMMANUELE	(FOGGIA)
CALDORE MARCO	(GIUGLIANO)
CELEGHIN ENRICO	(GIUGLIANO)
DE PAOLI ANDREA	(GIUGLIANO)
SOLCIA DANIELE	(GIUGLIANO)
COMENENCIA LIVANO SHYRON L	(JUVENTUS NEXT GEN)
PALMISANI LORENZO	(LUCCHESI)
FILIGHEDDU STEFANO	(LUMEZZANE)
TAUGOURDEAU ANTHONY	(LUMEZZANE)
CASTORANI MANUELE	(POTENZA)

BENEDETTI AMEDEO	(TRAPANI)
CRIMI MARCO	(TRAPANI)
MASTRANTONIO VALERIO	(TRAPANI)

AMMONIZIONE (I INFR)

CURADO MARCOS	(ASCOLI)
MARSURA DAVIDE	(ASCOLI)
QUARANTA DANILO	(ASCOLI)
VARONE IVAN	(ASCOLI)
VLAHOVIC VANJA	(ATALANTA U23)
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO	(AZ PICERNO)
GATTONI TOMMASO	(CALDIERO TERME)
IERARDI MARIO	(CATANIA)
D'ALTERIO FRANCESCO PIO	(CROTONE)
DANZI ANDREA	(FOGGIA)
VEZZONI FRANCO ORLANDO	(FOGGIA)
BALDE BALDE IBOURAHIMA	(GIUGLIANO)
PAPADOPOULOS CHRISTOS	(JUVENTUS NEXT GEN)
SCAGLIA FILIPPO	(JUVENTUS NEXT GEN)
SILVA SEMEDO LUIS HEMIR	(JUVENTUS NEXT GEN)
CATANESE GIOVANNI	(LUCCHESE)
FEDATO FRANCESCO	(LUCCHESE)
GASBARRO ANDREA	(LUCCHESE)
D'AGOSTINO SAMUELE	(LUMEZZANE)
MALOTTI MANUELE	(LUMEZZANE)
PANNITTERI ORAZIO	(LUMEZZANE)
PISANO EROS	(LUMEZZANE)
CUCCHIETTI TOMMASO	(POTENZA)
ERRADI BILAL	(POTENZA)
SCIACCA GIACOMO MICHELE	(POTENZA)
AUCELLI CHRISTIAN	(TRENTO)
LIPANI IACOPO	(VIRTUS ENTELLA)
PARODI LUCA	(VIRTUS ENTELLA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R010050330900000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 23 Settembre 2024

IL PRESIDENTE
Matteo Marani